

064 Effetti degli accordi sulla disciplina societaria - Dlgs 14/2019 -Art. 182-sexies Riduzione o perdita del capitale della società in crisi Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267

-
Art. 64 Effetti degli accordi sulla disciplina societaria - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 182-sexies Riduzione o perdita del capitale della società in crisi Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Art. 64 Effetti degli accordi sulla disciplina societaria

1. Dalla data del deposito della domanda per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione disciplinati dagli articoli 57, 60 e 61 ovvero della richiesta di misure cautelari e protettive ai sensi dell'articolo 54 relative ad una proposta di accordo di ristrutturazione e sino all'omologazione, non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, numero 4, e 2545-duodecies del codice civile.

2. Resta ferma, per il periodo anteriore al deposito delle domande e della richiesta di misure cautelari e protettive di cui al comma 1, l'applicazione dell'articolo 2486 del codice civile.

----- precedente normativa di riferimento

Art. 182-sexies Riduzione o perdita del capitale della società in crisi Regio Decreto 16 marzo 1942 - n. 267 -
Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019

Dalla data del deposito della domanda per l'ammissione al concordato preventivo, anche a norma dell'articolo 161, sesto comma, della domanda per l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182 bis ovvero della proposta di accordo a norma del sesto comma dello stesso articolo e sino all'omologazione non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545-duodecies del codice civile.

Resta ferma, per il periodo anteriore al deposito delle domande e della proposta di cui al primo comma, l'applicazione dell'articolo 2486 del codice civile.

Documenti collegati:

[064 Effetti degli accordi sulla disciplina societaria - Dlgs 14/2019 -Art. 182-sexies Riduzione o perdita del capitale della società in crisi Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -](#)

Art. 64 Effetti degli accordi sulla disciplina societaria - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 182-sexies Riduzione o perdita del capitale della società in crisi Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Articolo vigente

**064 Effetti degli accordi sulla disciplina societaria - Dlgs 14/2019 -Art. 182-sexies
Riduzione o perdita del capitale della società in crisi Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267**

-
fine

Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello